



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



ACCORDO ANNUALE RELATIVO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

A seguito:

- . della preintesa annuale relativa ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritta in data 20 dicembre 2023, dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e di parte sindacale;
- . della positiva certificazione espressa, nel merito, dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21 dicembre 2023 (verbale n. 36);
- . della deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

In data 22 dicembre 2023, alle ore 9.30, ha luogo l'incontro tra:

la Delegazione trattante di parte pubblica

dr. Andrea Fanti

dr.ssa Fabiana Battistini

dr.ssa Monica Boschi

Per la delegazione di parte sindacale:

Rappresentanze Sindacali Unitarie:

Grilli Monica

Lidaki Anna

Musiani Alessio

Villani Silvia

Organizzazioni sindacali:

- Antonino Repace FP CGIL
- Fabiana Sergio CISL FP
- Roberto Nanetti UIL FPL

us

Lidaki

fr. TB

Le parti sottoscrivono l'Accordo annuale relativo ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente del Comune di Casalecchio di Reno.

Articolo 1 Oggetto dell'accordo

Il presente accordo viene sottoscritto per la definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2023, per il personale non dirigente dipendente del Comune di Casalecchio di Reno.

Nel definire i criteri le parti richiamano il disposto di cui all'articolo 5, comma 1, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale del 5 dicembre 2023, il quale riporta che "Le parti danno atto che le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata Contratti Collettivi Decentrati Integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione".

Con riferimento all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28/06/2019 e ss.mm.ii., che prevede: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*, nonché al successivo D.P.C.M. 17 marzo 2020, il quale in premessa riporta: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*, la parte pubblica informa la parte sindacale che, dalla verifica effettuata, risulta che il personale previsto in servizio nell'anno 2023, alla data del 31 dicembre, risulta inferiore rispetto al personale in servizio al 31/12/2018. Pertanto per il Comune di Casalecchio di Reno vige tuttora il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero l'entità destinata al fondo delle risorse decentrate nell'anno 2016.

Articolo 2 Quantificazione delle risorse disponibili

Le parti prendono atto delle determinazioni n. 38 del 17 gennaio 2023, a firma del Responsabile del Servizio Personale Associato, avente ad oggetto "SPA – Comune di Casalecchio di Reno: costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente parte stabile - anno 2023", e n. 671 del 13 dicembre 2023, a firma del Direttore dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, avente

ad oggetto “SPA – Comune di Casalecchio di Reno: costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente parte stabile e parte variabile – anno 2023”, con le quali sono state quantificate, ai sensi dell’articolo 79 del CCNL 16/11/2022 e al netto degli oneri riflessi (compreso IRAP) a carico dell’Ente, le risorse decentrate disponibili e destinate al personale non dirigente, per l’anno 2023, per l’ammontare complessivo di € 682.704,37. Tale importo tiene conto della decurtazione effettuata ai sensi del CCNL del 21/05/2018 pari alla somma destinata nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione e della somma decurtata a seguito del trasferimento del personale del Servizio Polizia Locale all’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, incidente sulla parte stabile e sulla parte variabile, avvenuto nel 2019.

Articolo 3

Destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2023 a finanziamento di istituti già vigenti

Le parti danno atto che nell’ambito delle risorse decentrate di parte stabile costituite per l’anno 2023 sono compresi istituti già vigenti e con finanziamento destinato per le seguenti voci di spesa:

- indennità di comparto a carico delle risorse: € 79.000,00;
- indennità professionali (educatori, ex 8^a qualifica, mansione centralinista): € 21.352,00;
- progressioni orizzontali: € 232.950,00;
- differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1 dal 1° aprile 2023 (art. 79, comma 1-bis CCNL 16/11/2022): € 30.198,76;
- indennità per specifiche responsabilità, di cui all’articolo 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018, ora confluite nell’articolo 84 del CCNL 16/11/2022: totale € 14.825,00, di cui all’accordo specifico sottoscritto fra le parti in data 20/02/2020; l’importo massimo di cui a tale accordo, quantificato in € 20.481,00, rimane invariato fino a nuova contrattazione;
- indennità per specifiche responsabilità, di cui all’articolo 70 quinquies, comma 2, del CCNL 21/05/2018, ora confluite anch’esse nell’articolo 84 del CCNL 16/11/2022: totale € 6.750,00; in merito a questa tipologia di indennità, le parti si danno reciprocamente atto che per il 2023 continueranno ad essere applicate le disposizioni di cui al Contratto territoriale precedente, sottoscritto il 7 febbraio 2019, senza soluzione di continuità, in ragione di quanto disposto dal comma 20 dell’articolo 15 del nuovo Contratto Decentrato Integrativo territoriale sottoscritto il 5 dicembre 2023, che prevede che le indennità di cui a detto articolo 15 decorrano dalla data di sottoscrizione del Contratto Integrativo stesso; dall’anno 2024 sarà data applicazione, per queste indennità, alla disciplina di cui all’articolo 15, comma 10, del già citato Contratto Decentrato Integrativo territoriale sottoscritto il 5 dicembre 2023, pertanto per gli anni 2024 e seguenti, tali tipologie di indennità determineranno un aumento dell’importo destinato complessivamente alle indennità per specifiche responsabilità di cui all’accordo sottoscritto tra le parti in data 20/02/2020;
- indennità accessorie turno e maggiorazione oraria: € 11.980,00.



Articolo 4

Indennità condizioni di lavoro

In relazione alle indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 16 del Contratto collettivo Decentrato integrativo territoriale, le parti si danno reciprocamente atto che per il 2023 continueranno ad essere applicate le disposizioni di cui al Contratto territoriale precedente, sottoscritto il 7 febbraio 2019, senza soluzione di continuità, e dell'articolo 4 "Indennità condizioni di lavoro" dell' "accordo annuale relativo ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Casalecchio di Reno", in ragione di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 16 del nuovo Contratto Decentrato Integrativo territoriale sottoscritto il 5 dicembre 2023, che prevede che le indennità decorrano dalla data di sottoscrizione del Contratto Integrativo stesso; dall'anno 2024 sarà data applicazione, per queste indennità, alla disciplina di cui all'articolo 16, del già citato Contratto Decentrato Integrativo territoriale sottoscritto il 5 dicembre 2023.

In merito a questa tipologia di indennità, la segnalazione del personale avente diritto, sulla base dei criteri fissati a livello decentrato, spetta al Dirigente di riferimento, competente per la gestione.

In ragione di quanto concordato al presente articolo si definisce in € 13.000,00 la destinazione delle risorse disponibili per la erogazione delle indennità condizioni di lavoro.

Articolo 5

Progressioni orizzontali

Si prende atto della deliberazione della Giunta del Comune di Casalecchio di Reno n. 179 del 19 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha formulato linee di indirizzo nel merito delle progressioni economiche all'interno delle Aree, autorizzando l'inserimento nell'accordo anno 2023 della previsione di progressioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023, fino al massimo al 50% dei dipendenti partecipanti suddivisi per Area.

Si prende atto, altresì, che, per l'attribuzione delle suddette progressioni economiche all'interno delle Aree, saranno utilizzati i criteri stabiliti dall'articolo 23 del Contratto Decentrato Integrativo territoriale, sottoscritto il 5 dicembre 2023 con riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, in particolare articolo 14.

Ai sensi del citato articolo 23 CDI 5 dicembre 2023 in sede di Accordo annuale devono essere definiti, oltre all'entità delle risorse di parte stabile destinabili alle progressioni economiche, il numero di differenziali stipendiali attribuibili per ognuna delle Aree contrattuali, nel limite massimo del 50% dei soggetti aventi titolo a partecipare alla selezione, al fine di garantire il principio di selettività.



Nel rispetto dei criteri e requisiti di partecipazione fissati dal citato articolo 23, il numero di dipendenti interessati alle progressioni economiche al 1° gennaio 2023 suddivisi per Area sono i seguenti:

Area Operatori n. 1

Area Operatori esperti n. 15

Area Istruttori n. 36

Area Funzionari ed EQ n. 11

In ragione della presenza di una unica figura nell'Area degli Operatori le parti concordano di considerare la stessa unitamente alle figure dell'Area degli Operatori esperti al fine del rispetto del numero massimo di progressioni non oltre il 50% degli aventi diritto.

Vengono concordati i seguenti passaggi ed importi di riferimento:

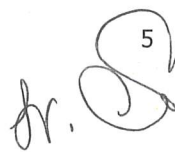
Area	Numero differenziali attribuibili	Importo
Operatori e Operatori esperti	8	5.200,00
Istruttori	18	13.500,00
Funzionari ed EQ	5	8.000,00
	31	26.700,00

Le parti concordano che saranno fatte salve le situazioni dei dipendenti risultanti destinatari di progressione, in esito alle selezioni per Area, con diritto ad una delle maggiorazioni della quota di differenziale spettanti secondo le disposizioni del CCNL 16 novembre 2022, articoli 92, 96, 102, 106.

Viene inoltre concordato, ai sensi dell'articolo 23, comma 8, punto D, del CDI 5 dicembre 2023, che al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da oltre 6 anni sarà attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% del punteggio complessivamente ottenuto nei criteri stabiliti dal medesimo articolo 23.

Articolo 6 **Incentivi per le funzioni tecniche**

Il fondo per le risorse decentrate di parte variabile, anno 2023, risulta integrato, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera a), CCNL 16 novembre 2022, con riferimento all'articolo 67,



comma 3, lettera c), CCNL 21 maggio 2018, relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche, per una somma pari a € 36.587,17, con la precisazione che l'accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche è da considerarsi escluso dai limiti del Fondo risorse decentrate. Le parti prendono atto che gli incentivi per le funzioni tecniche vengono liquidati nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, nonché dal Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 10 novembre 2020 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 19 luglio 2022.

Articolo 7

Compensi professionali Avvocatura interna

La corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocato Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione a seguito di sentenza favorevole è stata disciplinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2011.

La somma di detti compensi alimenta annualmente le risorse decentrate solo in senso figurativo, essendo destinata a remunerare le prestazioni professionali esclusivamente dell'unico Funzionario dell'Ente che riveste il ruolo di Avvocato, come affermato anche dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo con la delibera n. 51/CONTR/11.

In sede di costituzione delle risorse decentrate, le quote accantonate a titolo di compensi dovuti per sentenze favorevoli all'Ente con spese compensate per l'anno 2023 (articolo 20, comma 1, lettera h, CCNL 16 novembre 2022), risultano pari ad € 9.507,00. Si dà atto che l'importo risulta ricompreso entro il limite del fondo del trattamento accessorio.

La quota relativa a sentenze favorevoli all'Ente con spese a carico della parte soccombente inserita nella costituzione delle risorse è di € 2.000,00; tale quota è esclusa dal limite del fondo risorse decentrate.

Articolo 8

Incentivazione per rilevazioni statistiche e censimenti

Nella costituzione delle risorse decentrate risulta inserita quale quota da erogarsi per le rilevazioni statistiche la somma di € 2.243,56, al netto di oneri riflessi a carico dell'Ente, integralmente finanziata in entrata da trasferimenti dell'Istituto Nazionale di Statistica e destinata secondo i criteri fissati da detto Istituto. Detta quota potrà risultare ampliata a conclusione delle rilevazioni dell'anno, confermando l'integrale finanziamento esterno da parte dell'Istituto.

Articolo 9

Criteri per la ripartizione e destinazione della somma contrattabile a titolo di compensi per la performance

La quota di risorse decentrate che rimane disponibile, dopo le definizioni di cui ai precedenti articoli, per la contrattazione è pari ad € 193.810,88, fatta salva la presenza di dipendenti risultanti

destinatari di progressione, ai sensi dell'articolo 4, aventi diritto ad una delle maggiorazioni della quota di differenziale spettanti secondo le disposizioni del CCNL 16 novembre 2022, articoli 92, 96, 102, 106.

Tali risorse sono state determinate tenendo conto di:

- quota residua parte stabile rimasta disponibile al netto delle voci di spesa elencate ai precedenti articoli;

per la parte variabile:

- integrazione ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera a), quanto agli importi una tantum corrispondenti alle frazioni di RIA risparmiate a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute nel corso dell'anno 2022, di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), del CCNL 21/05/2018, per un valore di euro 482,65;

- integrazione ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera d), per risparmi accertati a rendiconto 2022 derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL 01/04/1999, come risultanti dal verbale n. 19 del 28 agosto 2023 dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, per euro 16.659,84;

- integrazione ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera b), e comma 5, a titolo una tantum sul 2023, delle due quote di euro 15.970,50 riferite alle integrazioni di competenza anno 2021 e anno 2022, non inserite nel Fondo anno 2022;

- integrazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3, della quota parte dello 0,22% del monte salari 2018 riferita al Fondo risorse decentrate per i dipendenti di competenza anno 2023, quota parte proporzionale al Fondo destinato al personale dipendente relativo all'anno 2021, per euro 9.162,82;

- integrazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3 e comma 5, della quota parte dello 0,22% del monte salari 2018 riferita al Fondo risorse decentrate per i dipendenti di competenza anno 2022, quota una tantum, per euro 9.162,82.

Le risorse disponibili devono essere finalizzate e distribuite nel rispetto delle norme contrattuali e del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale definito in conformità alle norme del Decreto Legislativo n. 150/2009, come approvato con deliberazione di Giunta n. 122 del 30.10.2018, tenuto anche conto di quanto concordato dal contratto collettivo decentrato integrativo territoriale.

Rispetto alla quota complessivamente destinata di € 193.810,88, l'importo pari ad € 153.810,88 (sempre fatta salva la presenza di dipendenti risultanti destinatari di progressione, ai sensi dell'articolo 4, aventi diritto ad una delle maggiorazioni della quota di differenziale spettanti secondo le disposizioni del CCNL 16 novembre 2022, articoli 92, 96, 102, 106) è destinato alla produttività, mentre l'importo pari ad € 40.000,00 viene assegnato in particolare alle seguenti attività progettuali, secondo la previsione di cui alla deliberazione di Giunta n. 101 del 01 agosto 2023:

- "Dematerializzazione - Digitalizzazione Servizi on-line", fino ad un massimo di €. 15.000,00;



- “Tariffa puntuale – T.C.P.”, fino ad un massimo di €. 2.000,00;
- “Gestione attività e fondi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR”, fino ad un massimo di €. 9.000,00;
- “Riorganizzazione dei Servizi educativi scolastici – Nidi”, fino ad un massimo di €. 2.000,00;
- “Accordi per la gestione dei servizi per conto dell’Unione”, fino ad un massimo di €. 10.000,00;
- “Realizzazione “Nuova Porrettana” fino ad un massimo di €. 2.000,00.

Le suddette attività individuate sono collocate nel sistema di pianificazione per budget e obiettivi approvato per l’anno in corso. Per poter accedere alla distribuzione delle quote individuate dovrà essere superata la soglia di raggiungimento pari all’85% degli obiettivi definiti e assegnati.

Le parti concordano che l’Ente garantirà la massima trasparenza nelle modalità di erogazione e comunicazione individuali. In particolare per ciascuna delle attività oggetto di incentivazione vengono comunicati ai dipendenti interessati e alle parti sindacali l’elenco dei dipendenti coinvolti, gli obiettivi incentivati e i criteri del riparto delle risorse.

Tutti i compensi saranno erogati in relazione a certificazione del Nucleo di Valutazione sovra comunale sul raggiungimento degli obiettivi assegnati di lavoro, previa valutazione da parte del Dirigente competente.

Le valutazioni della performance dei dipendenti saranno formulate secondo i criteri individuati dal vigente Sistema di misurazione e valutazione, ovvero:

- risultati conseguiti, misurati attraverso gli indicatori di performance del Servizio di appartenenza: peso assegnato 30%, pari a 30 punti,
- comportamenti organizzativi agiti nell’esercizio dei compiti assegnati: peso assegnato 70%, pari a 70 punti.

Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del premio individuale come previsto dall’art. 12 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo territoriale del 5 dicembre 2023.

Inoltre l’importo pari ad € 1.800,00, inserito nelle risorse di parte variabile con la citata deliberazione della Giunta n. 158/2023, viene assegnato all’incentivazione del personale impegnato nelle attività di controllo urbanistico ed edilizio del territorio per l’anno 2023. Tali incentivi possono essere riconosciuti anche ai titolari di incarichi di elevata qualificazione tenendo conto di quanto previsto dall’art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo territoriale del 5 dicembre 2023.

Le parti concordano sin da ora che venga destinata alla performance collettiva e individuale l’eventuale somma che residui dalla parte stabile, una volta che siano stati determinati a consuntivo gli effettivi importi destinati alle indennità contrattuali e progressioni economiche di cui ai precedenti articoli.



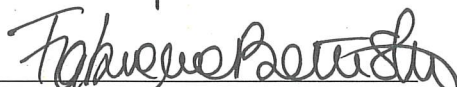
Articolo 8
Durata dell'accordo

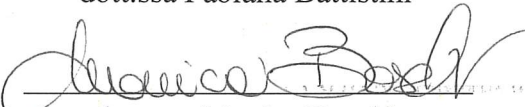
Il presente Accordo è riferito al periodo 2023.

Le disposizioni sono efficaci ed applicabili se ed in quanto conformi alle norme contrattuali nazionali.

P. LA DELEGAZIONE TRATTANTE

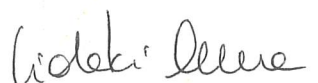

dott. Andrea Fanti


dott.ssa Fabiana Battistini

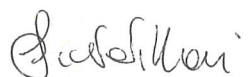

dott.ssa Monica Boschi

P. LA RSU AZIENDALE

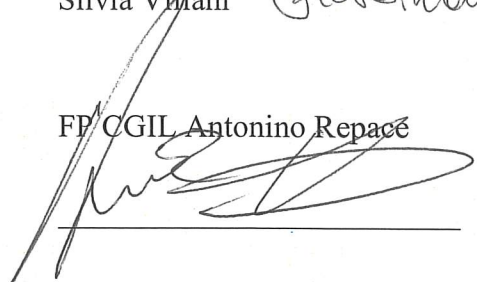
Alessio Musiani 

Anna Lidaki 

Monica Grilli 

Silvia Villani 

FP CGIL Antonino Repace


CISL FP Fabiana Sergio



UIL FPL Roberto Nanetti

